

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia,

membro dell'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo e partecipe, in persona dei propri consiglieri e di avvocati delegati - tutti in veste di osservatori internazionali - alle udienze celebrate e di quelle fissate tra il 5 ed il 9 gennaio 2026 nell'ambito del processo penale a carico dei dieci componenti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Istanbul, che è presieduto dall'avvocato professor Ibrahim Kaboğlu e che, con la rappresentanza di oltre 67.000 avvocati, costituisce uno degli Ordini più antichi al mondo e uno con il maggior numero di iscritti,

- rilevato che il processo si affianca ad un procedimento civile avviato dal Governo nella figura del Ministro della Giustizia con atto di citazione formato dal pubblico ministero che si è concluso in primo grado con la sentenza di decadenza dell'intero Consiglio, non ancora esecutiva in quanto appellata;
- considerato che sia l'iniziativa civile nei confronti dell'intero Consiglio che quella penale nei confronti dei singoli consiglieri, che pur si inseriscono nel quadro degli strumenti normativi previsti dal diritto interno, sono state promosse a seguito del comunicato con cui il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Istanbul ha sollecitato l'adozione di un'iniziativa giudiziaria;
- considerato che la predetta iniziativa del Consiglio dell'Ordine è stata assunta a seguito di proteste e arresti correlati all'assenza di un'indagine giudiziaria sull'uccisione con droni di una giornalista (Cihan Bilgin) e di un giornalista (Nazim Dastan) in territorio siriano, al confine con la Turchia;
- considerato, in particolare, che anche il comunicato con cui il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Istanbul ha sollecitato l'adozione di un'iniziativa giudiziaria, seppur adottato nella prospettiva di tutela e di corretto esercizio dei poteri all'interno dello Stato che, nel sistema democratico, necessariamente coinvolge anche l'attività giornalistica, è stato ritenuto illegittimo dal Governo e ne ha determinato le iniziative di cui sopra;
- rilevato che il compimento di attività da parte dell'organo istituzionalmente deputato a rappresentare l'avvocatura, nella sua funzione di concorso all'amministrazione della giustizia, non può essere definita extra-istituzionale e, in ogni caso, non può legittimare azioni che comportino la decadenza degli organi per l'esercizio e nell'esercizio di funzioni riconosciute e tantomeno la perseguibilità in sede penale delle avvocate e degli avvocati che compongono il Consiglio;
- osservato che la tutela dell'avvocatura, dei suoi organismi rappresentativi e dei suoi membri, richiede il rispetto della sua autonomia, sola garanzia per il presidio della effettività dello Stato di diritto, inteso come partecipazione di tutti gli organi che nello Stato democratico operano a tutela del corretto

esercizio di ogni potere, come tale non sottratto al principio di responsabilità e, conseguentemente, di valutazione dei terzi;

- richiamate le numerose iniziative giudiziarie a carico delle avvocate e degli avvocati che esercitano in Turchia, che la vicepresidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Istanbul, avvocata Rukiye Leyla Süren, ha illustrato nel corso del convegno tenutosi a Brescia il 24 novembre 2025 nell'ambito del Festival della Pace che il Comune e la Provincia di Brescia hanno quest'anno dedicato all'Europa e all'Unione Europea;
- richiamata, altresì, la conclusione dell'intervento della vicepresidente, avvocata Rukiye Leyla Süren che ha rammentato che: *“Se si spegne la voce della difesa, si spegne la voce dei cittadini”*;

per quanto sopra, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia:

esprime il proprio sostegno all'Ordine degli avvocati di Istanbul, al suo Consiglio, in persona del suo presidente, avv. Prof. İbrahim Kaboğlu, e della vicepresidente avv. Rukiye Leyla Süren e di tutti i suoi consiglieri;

confida che, nel corretto esercizio della funzione giurisdizionale, trovi tutela e salvaguardia l'autonomia dell'avvocatura e che iniziative che ne sono l'espressione non vengano, come tali, assimilate ad azioni sovversive dell'ordine pubblico;

invoca, perciò, il rispetto dei principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e, considerato lo status di membro osservatore che la Turchia riveste anche rispetto al CCBE, del Codice dell'avvocatura europea;

al contempo, auspica che gli organi rappresentativi dell'avvocatura italiana ed europea e le istituzioni politiche vogliano adottare le più opportune iniziative a tutela del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Istanbul e dei suoi componenti, la cui libertà personale è ora in pericolo.

Dispone l'invio della presente delibera alla Presidenza del Consiglio, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale Forense, al CCBE, all'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo e a ciascun Ordine territoriale.

Brescia, 11 dicembre 2025

il segretario
f.to avv. Andrea Aletto

il presidente
f.to avv. Giovanni Rocchi